



## R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Il Consiglio di Stato

## in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

## ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4848 del 2024, proposto da

Mediterranea Saving Humans Aps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luce Bonzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Asgi- Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Teresa Brocchetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Arci Aps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmela Maria Cordaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Action Aid, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Fachile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Spazi Circolari Aps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Loredana Leo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza Comando Generale, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*e con l'intervento di*

ad adiuvandum:

Forum Tunisien Pour Les Droits Economiques Et Sociaux (Ftdes), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Cristina Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per la riforma*

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 11147/2024, resa tra le parti concernente il decreto del Ministero dell'Interno del 15/12/2023 di approvazione dell'Intesa tecnica tra il Ministero dell'Interno e il Comando Generale della Guardia di Finanza;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza Comando Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2024 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto che, in base alla cognizione propria della fase cautelare, la sentenza appellata resiste alle doglianze proposte, atteso che:

- quanto ai vizi di incompetenza e violazione di legge sono condivisibili le statuizioni del giudice di primo grado, secondo cui le norme evocate dalle associazioni ricorrenti, benché richiamate – unitamente a molte altre – nel preambolo del provvedimento, non risultano applicabili;

- quanto al vizio di eccesso di potere per sviamento, occorre rilevare che:

- in base a quanto previsto dall'art. 2 dell'Intesa Tecnica, le attività previste nell'Intesa in favore della Tunisia sono destinate al “*rafforzamento delle capacità della Guardia Nazionale del Ministero dell'Interno tunisino nell'attività di sorveglianza delle frontiere marittime, finalizzate al contrasto dell'immigrazione irregolari e degli altri traffici illeciti, e nelle operazioni di ricerca e soccorso in mare, nel più ampio quadro dei processi di pace e di stabilizzazione per il mantenimento della sicurezza internazionale e la promozione e il rispetto dei diritti umani*”;

- dall'art. 3 della stessa Intesa si evince che la Guardia di Finanza è incaricata di supportare le autorità tunisine sotto diversi aspetti, quali la prestazione di servizi tecnico-logistico, tra i quali ricadono le attività di addestramento degli equipaggi in mare, la consulenza, l'assistenza la formazione e il tutoraggio del personale tunisino per una corretta ed efficiente gestione della flotta, attività che devono interpretarsi alla luce delle finalità della stessa Intesa, indicate nel precedente art. 2;

- ciò induce a condividere quanto dedotto dalla parte appellata in ordine all'innalzamento dei livelli di tutela e salvaguardia dei migranti in mare, tanto più necessari dopo l'istituzione della zona SAR della Tunisia, tenuto conto dell'alto livello di professionalità di cui dispone la Guardia di Finanza nello svolgimento delle attività in questione;

- quanto al dedotto vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, occorre precisare che:

- l'Intesa è intervenuta dopo un lungo iter risalente nel tempo;

- quanto alla specifica condizione della Tunisia, sono condivisibili le conclusioni del giudice di primo grado, secondo cui – allo stato – la Tunisia è ricompresa tra i “paesi sicuri”; l'Intesa in questione si inserisce nel memorandum siglato dall'U.E. con la Tunisia nel 2023; le criticità sottolineate dalle associazioni appellanti hanno prodotto, al momento, solo l'attivazione, da parte di organismi internazionali, di richieste di chiarimenti e di garanzie circa il rispetto dei diritti umani; non sussiste dunque, il difetto di istruttoria;

- nondimeno, in caso di mutamento del quadro internazionale per effetto di decisioni da parte di organismi internazionali, potranno essere adottati dall'amministrazione i provvedimenti conseguenti.

In definitiva, non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare;

Le spese relative alla fase cautelare possono tuttavia compensarsi tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 4848/2024).

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore

Giovanni Pescatore, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere

Luca Di Raimondo, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Stefania Santoleri**

**IL PRESIDENTE**  
**Mario Luigi Torsello**

IL SEGRETARIO